



# COMUNE DI PETRITOLI

## Provincia di Fermo

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 21-06-21 Numero 16

**Oggetto:** ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TA.RI.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 21:15, in Petritoli e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica..

Nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Pezzani Luca	P	VITALI PIERLUIGI	P
Sabbatini Gabriele	P	TOMASSINI SILVIO	P
VESPRINI MARCO	P	D'ARIO ANTONIO CARMELO	P
BALDASSARRI ERALDO	P	MARANESI VITTORIO	P
TOMASSINI PIERO	P	SCOCCIA DANIELE	P
SARACONI DINO	P		

Assegnati 10	Presenti n. 11
In carica 11	Assenti n. 0

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Enrico Equizi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Luca Pezzani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

TOMASSINI PIERO  
SARACONI DINO  
D'ARIO ANTONIO CARMELO



Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 in data 06.08.2014 nel quale veniva normata, in apposito capitolo n.3 articoli da 1 a 39 la Tassa Rifiuti – TA.RI.;

Richiamato il precedente atto proprio n.19 del 30.09.2020, eseguibile ai sensi di legge, con il quale si stabiliva quanto segue:

*...omissis...*

*2. di confermare, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.) come già approvata da questo Consiglio con deliberazione n.16/2014, come da testo estrapolato dalla stessa ed allegato alla presente deliberazione composto da 39 articoli (**allegato A al presente provvedimento**), come modificato con deliberazioni proprie n.12/2015, n.2/2018 e n.3/2019, il cui contenuto, indicato in premessa, qui s'intende trascritto per *relationem* ed approvato e confermato;*

*...omissis...*

*3. di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;*

Considerato che la suddetta disciplina necessita di un'integrazione conseguente all'entrata in vigore delle seguenti novelle normative:

D. Lgs. 03.09.2020 n.116 nel quale si prevede:



- una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata;

- la ridefinizione del presupposto e dell'ambito di applicazione della tassa individuandosi le superfici soggette alla Tari e quelle che, per varie ragioni, non sono assoggettabili, ivi compresi i magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013.

- le agevolazioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani, regolamentandosi le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti. In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.

- gli obblighi di comunicazione per l'uscita/reintegro nel servizio pubblico di raccolta;

- le agevolazioni per l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani

Art.30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in L. 21.05.2021 n.69 che testualmente recita:

*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*

Vista la deliberazione ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.443/2019/R/Rif del 31.10.2019 ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario adeguare detto regolamento in coerenza con la suddetta disciplina normativa;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TA.RI. come da testo allegato alla presente deliberazione composto da 39 articoli (**allegato A al presente provvedimento**);

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la



deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

➤ il disposto dell'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 sopra riportato che sposta detto termine al 30 giugno 2021;

➤ l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*

- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 01.03.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e della delibera n.6 del 01.03.2021 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP semplificato 2021/2023 e relativi allegati:

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, in atti al n. 4462 di protocollo del 19.06.2021;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentito il Sindaco che illustra ai presenti il contenuto del Regolamento

CON VOTI FAVOREVOLI DIECI, ASTENUTI UNO (SCOCCIA), ESPRESSI IN MODO PALESE

## DELIBERA

Quanto premesso forma parte integrante del presente dispositivo:

2. di approvare, per quanto motivato l'allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TA.RI. come da testo allegato alla presente deliberazione composto da 39 articoli **(allegato A al presente provvedimento)**;





3. di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”* contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

5. di dichiarare con successiva votazione unanime palese il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to Luca Pezzani

Il Segretario  
F.to Dott. Enrico Equizi

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, il giorno 23-06-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000).
- E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera n. del .

Petritoli, li 23-06-2021,

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Enrico Equizi

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-06-2021.:
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, T.U. n. 267/2000);
- Viene affissa oggi all'Albo Pretorio Comunale, on line sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 124, c.2, del T.U. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Petritoli, li 23-06-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Enrico Equizi

---

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Petritoli, li 23 GIU. 2021

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Enrico Equizi



